

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PROMOZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE
DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTE A STUDENTESSE E STUDENTI**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, codice fiscale n° 80004070837 e partita iva n° 00724160833, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro-tempore* prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, piazza Pugliatti n. 1 in Messina, d'ora in poi denominata Università

E

La Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Fabrizio Sbilordo, d'ora in poi denominata Consulta

PREMESSO CHE

- l'orientamento costituisce parte integrante del processo di istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita;
- è opportuno sviluppare, quali azioni di sistema, le iniziative positivamente realizzate nell'ambito di azioni orientative promosse dall'Università presso le scuole secondarie di secondo grado;
- l'Università degli Studi di Messina svolge un'azione continua di informazione e orientamento nei confronti degli studenti di scuola superiore di II grado;
- l'Università degli Studi di Messina è interessata, nell'ambito del nuovo sistema degli ordinamenti degli studi universitari e di una più ampia offerta didattica, a sviluppare progetti per migliorare l'efficacia delle azioni di orientamento;
- l'Università degli Studi di Messina è aperta e disponibile ad alimentare una collaborazione concreta con la Consulta attraverso la promozione e l'implementazione di azioni di orientamento e formazione rivolte a studentesse e studenti;
- la Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, da statuto, formula proposte di intervento ed ha la finalità di ottimizzare le iniziative, anche sulla base di Accordi con Enti;
- la Consulta Provinciale degli Studenti di Messina è interessata a favorire e sostenere la ricerca di possibili strategie per migliorare l'orientamento e la promozione dell'offerta formativa dell'Università all'interno della popolazione studentesca;
- la Consulta Provinciale degli Studenti è interessata a promuovere idonee azioni volte allo sviluppo della cultura dell'orientamento inteso come componente strutturale del processo formativo e a favorire, per quanto concerne l'orientamento universitario, la partecipazione studentesca;
- l'Università e la Consulta condividono l'importanza di rafforzare il raccordo tra studenti e università attraverso azioni informative, formative ed orientative;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università e la Consulta, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il presente Protocollo intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra la popolazione studentesca appartenente agli istituti secondari di secondo grado e l'Università, al fine di incoraggiare e sostenere azioni per l'orientamento dei giovani, favorendo e contribuendo attivamente alla fattiva realizzazione di iniziative educative, formative e di orientamento rivolte alle studentesse e agli studenti.

2. Le parti riconoscono l'interesse reciproco nel migliorare l'efficacia delle azioni di orientamento.

Art. 3 – Obiettivi

1. I soggetti firmatari collaboreranno per il raggiungimento di obiettivi comuni tra cui:

- a. realizzazione di percorsi di orientamento finalizzati alla scelta consapevole del corso di studio universitario;
- b. potenziamento del rapporto tra Consulta e Università per la progettazione di azioni di orientamento condivise e congiunte;
- c. sviluppo di buone pratiche in tema di orientamento universitario;
- d. promozione della partecipazione alle attività di orientamento degli studenti;
- e. pubblicizzazione di tutte le iniziative concepite di comune intesa;
- f. valutazione dei processi e successivo miglioramento.

Art. 4 – Impegni delle parti

1. L'Università degli Studi di Messina si impegna a:

- a. sperimentare forme di raccordo studenti-Università per la realizzazione di progetti di orientamento finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e competenze trasversali funzionali alla scelta universitaria;
- b. valutare la partecipazione ad incontri con gli studenti nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento promosse dalla Consulta;
- c. collaborare con la Consulta per la progettazione congiunta di specifiche azioni didattiche di orientamento universitario formativo;
- d. individuare strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti.

2. La Consulta Provinciale degli Studenti di Messina si impegna a:

- e. favorire lo sviluppo di buone pratiche e la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle iniziative di orientamento universitario;
- f. diffondere e promuovere la partecipazione ad orientamenti dell'Università;
- g. supportare l'Università nella programmazione degli incontri, nel potenziamento e nell'implementazione delle azioni di formazione e orientamento;
- h. attivare forme strutturali di sinergia fra la Consulta e i Dirigenti Scolastici così che la comunicazione e i collegamenti fra le componenti territoriali siano adeguate alle necessità delle azioni progettate;

- i. individuare strumenti di condivisione per monitorare gli interessi degli studenti.

Art. 5 - Gruppo di Coordinamento

1. Per la promozione, l'accompagnamento e l'attuazione del programma generale di cui sopra, nonché per eventuale supporto nella progettazione delle azioni, le Parti possono costituire un apposito Gruppo di Coordinamento paritetico.
2. I componenti del Gruppo di Coordinamento, n. 2 per l'Università e n. 2 per la Consulta, saranno nominati dai rappresentanti legali delle parti e non comporteranno alcun onere.
3. Il Gruppo di Coordinamento si occuperà della valutazione dei processi per successivo miglioramento, utile a raggiungere gli obiettivi della presente intesa.

Art. 6 - Oneri Finanziari

1. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti sottoscriventi.
2. Le attività previste vengono svolte nell'ambito dei rispettivi impegni istituzionali.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione.
2. L'accordo potrà essere rinnovato per un egual periodo al momento della scadenza.

Art. 8 - Potestà e Responsabilità

1. Il presente protocollo d'intesa contiene un quadro generale di riferimento per la coerenza e l'organicità di sistema.
2. La responsabilità scientifica, organizzativa e amministrativa e le relative potestà decisionali in merito ad ogni aspetto di progetti specifici messi in atto dalle istituzioni universitarie e scolastiche, anche attraverso specifiche convenzioni, rimangono in capo ai rispettivi sottoscrittori delle convenzioni stesse.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente

o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

3. Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

Art. 10 - Norma finale

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa e ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

2. Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, le parti si impegnano ad una definizione amichevole.

3. Il presente protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente, nonché all'imposta di bollo di cui si farà carico l'Università, assolvendola in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina, li ___ / ___ / _____

Università degli Studi di Messina

Consulta Provinciale degli Studenti di Messina

Il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea

Il Presidente Fabrizio Sbilordo